



FONDAZIONE ABENDROT

La Cassa pensioni all'insegna della sostenibilità

# Regolamento organizzativo

In esecuzione dell'art. 2 segg. dell'Atto di fondazione, il Consiglio di fondazione della Fondazione Abendrot emana il seguente Regolamento organizzativo:

## **1. Organi della Fondazione**

Gli organi della Fondazione sono le Commissioni di previdenza del personale, l'Assemblea dei delegati e il Consiglio di Fondazione.

## **2. Commissioni di previdenza del personale**

2.1 Al momento della sua adesione alla Fondazione, ogni azienda provvede alla costituzione di una Commissione di previdenza del personale alla quale spetta l'amministrazione della previdenza, l'applicazione dei regolamenti e l'informazione dei destinatari.

2.2 La Commissione di previdenza del personale (CPP) esercita, in particolare, le seguenti competenze:

- scelta del piano previdenziale a cui verrà assoggettata l'azienda e presa di decisione in merito ad eventuali modifiche
- informazione e consulenza delle persone assicurate
- controllo della notifica da parte del datore di lavoro all'attenzione della Fondazione di tutte le informazioni necessarie ai fini assicurativi (modifiche salariali, uscita, invalidità, cambiamento di stato civile, decesso, ecc.).
- controllo della riscossione dei contributi a carico del personale e del datore di lavoro, nonché del relativo versamento alla Fondazione
- nomina della/delle persone delegata/e all'annuale Assemblea dei delegati della Fondazione. Il numero dei delegati viene stabilito in base alla chiave di ripartizione di cui all'art. 3.2.

2.3 La CPP si compone di almeno due membri. Al riguardo, datori di lavoro e lavoratori delegano lo stesso numero di rappresentanti. I membri della CPP vengono eletti per un mandato di tre anni. A decorrenza di tale periodo, essi possono essere rieletti. In caso di scioglimento del rapporto di servizio con il datore di lavoro, cessa anche l'appartenenza del membro alla CPP. I membri eletti nel corso di un mandato restano in carica per il periodo residuo del mandato della persona a cui essi subentrano.

2.4 La Commissione di previdenza del personale si costituisce autonomamente e comunica al Consiglio di fondazione la sua composizione mediante l'invio del verbale relativo alle elezioni. La CPP provvede ad informare il Consiglio di fondazione su qualsiasi cambiamento.

2.5 La CPP si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, come minimo, tuttavia, una volta all'anno. La convocazione della seduta viene effettuata dal/la presidente, risp. dalla maggioranza dei membri. La CPP può affidare l'espletamento degli affari correnti a una o più persone incaricate dal datore di lavoro. Queste possono essere invitate a partecipare alle riunioni con voto consultivo.

2.6 La CPP ha facoltà di deliberare in presenza della maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti decide la maggioranza delle persone assicurate dell'azienda.

2.7 Le decisioni degli organi della Fondazioni devono essere comunicate alle persone interessate.

Tutte le decisioni della CPP devono essere messe a verbale. Il Consiglio di fondazione è autorizzato a prendere visione dei relativi verbali. Le domande indirizzate al Consiglio di fondazione devono essere firmate da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori.

### **3. Assemblea dei delegati**

3.1 L'Assemblea dei delegati (AD) ha luogo una volta all'anno e assolve i seguenti compiti:

- discussione del rapporto di attività e dei conti annuali, nonché raccomandazioni all'attenzione del Consiglio di fondazione
- nomina dei membri del Consiglio di fondazione
- diritto di presentazione di proposte per l'erogazione alle persone assicurate di quote del patrimonio libero della Fondazione
- diritto di presentazione di proposte per la designazione dei membri delle commissioni del Consiglio di fondazione

3.2 Le Commissioni di previdenza del personale designano ogni anno i delegati che parteciperanno all'AD. Il numero dei delegati è commisurato alle dimensioni dell'azienda. Al riguardo viene applicata la seguente chiave di ripartizione:

Numero delle persone assicurate nell'azienda:	Numero dei delegati:
1 – 5	1
6 – 10	2
11 – 20	3
21 – 30	4
31 – 50	5
51 – 80	6
81 – 120	7
121 – 170	8
171 – 230	9
231 – 300	10
301 – 380 ecc.	11 ecc.

3.3 L'AD viene convocata dal/la presidente del Consiglio di fondazione o da altri due membri del Consiglio di fondazione.

L'AD deve essere inoltre convocata su richiesta di un quarto di tutti i delegati.

3.4 Le proposte all'attenzione dell'Assemblea dei delegati e le proposte di candidatura per il Consiglio di fondazione devono essere trasmesse al Consiglio di fondazione almeno due mesi prima dell'Assemblea dei delegati. La data dell'Assemblea dei delegati viene stabilita dal Consiglio di fondazione agli inizi dell'anno e portata a conoscenza di tutte le aziende mediante la relativa pubblicazione.

### **4. Consiglio di fondazione**

4.1 Il Consiglio di fondazione (CF) si compone di almeno quattro membri. Tutti i membri devono far parte delle aziende affiliate. I lavoratori e i datori di lavoro delegano nel CF lo stesso numero di rappresentanti.

4.2 Il CF si costituisce autonomamente. Il CF designa le persone con diritto di firma e definisce le modalità di tale diritto.

4.3 Il CF amministra il patrimonio della Fondazione, si occupa di tutti gli affari concernenti la Fondazione e decide in merito alle prestazioni a favore delle persone assicurate in conformità alle disposizioni dell'Atto di fondazione e dei regolamenti. Il CF può affidare la preparazione e l'espletamento di compiti a uno o a diversi dei suoi membri. Esso può inoltre affidare a terzi l'attuazione amministrativa della previdenza del personale.

Il CF provvede all'espletamento di tutti i compiti connessi alla previdenza del personale, nella misura in cui gli statuti e le leggi in materia non ne prevedano l'assegnazione ad un altro organo.

- 4.4 Il CF viene convocato ad opera del presidente o di due altri membri. Il Consiglio ha facoltà di deliberare in presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità, è determinante il voto del presidente della seduta. Le delibere possono essere adottate anche mediante circolazione degli atti.

Il CF mette a verbale le decisioni prese.

- 4.5 I membri del Consiglio di fondazione vengono eletti per un mandato di tre anni. A decorrenza di tale periodo, essi possono essere rieletti. I membri eletti nel corso di un mandato restano in carica per il periodo residuo del mandato della persona a cui essi subentrano.
- 4.6 Il CF può costituire delle commissioni, in modo particolare una Commissione per gli investimenti, per la preparazione e l'espletamento di affari. I membri delle commissioni devono essere in maggioranza anche membri della Fondazione. Le commissioni vengono presiedute da un membro del CF.

Per la presa di decisioni e la durata del mandato dei membri delle commissioni fanno stato le stesse disposizioni determinanti per il CF.

Le persone assicurate dispongono del diritto di presentazione di proposte per la nomina dei membri delle commissioni.

## **5. Disposizioni varie**

- 5.1 **Obbligo del segreto professionale**  
Tutte le persone coinvolte nell'attuazione della previdenza professionale sono tenute al più stretto riserbo in merito a qualsiasi informazione relativa alla situazione personale e finanziaria delle persone assicurate e dei datori di lavoro. L'obbligo del segreto professionale non è esteso ad altri ambiti.
- 5.2 **Obbligo d'informazione**  
Tutte le decisioni dell'AD devono essere comunicate alle persone assicurate mediante l'invio del verbale alle aziende affiliate.  
Oltre alle indicazioni prescritte dalla legge, nel rapporto annuale occorre pubblicare altresì un elenco di tutti gli investimenti della Fondazione.

*Il Consiglio di fondazione*

*14.5.1985 / revisioni: 26.1.1995/18.11.1999/16.11.2006*